

N. 504-1/2024 R. PR. UNIT.



TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente

dott.ssa Maria Acagnino

Giudice rel. ed est.

dott. Sergio Centaro

Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da

Rapisarda Rosario Giovanni, nato a Catania (CT) il 07.06.1978 C.F. RPSRRG78H07C351J, residente in Via Papa Giovanni, XXIII, n.10 – Borgonovo Val Tidone (PC) e Barbera Agata nata a Taormina (ME), il 17/08/1977, C.F. BRBGTA77M57L042S e residente in Catania (CT) in via Enna, n. 18, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Sciacca, cod. fisc. SCCMSM72C02C351U del Foro di Catania, con studio in Catania, Via G. D'Annunzio, 102,);

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall'O.C.C. Prima Difesa Segretariato Sociale del Comune di Maletto , allegata al ricorso, che contiene una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;

nomina, quale liquidatore l'O.C.C. Prima Difesa Segretariato Sociale del Comune di Maletto nella persona del gestore della crisi già nominato, avv. Elisabetta Cilia

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

ORDINA ai debitori il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ASSEGNA



ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il PRA competenti nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento dei ricorrenti e del loro figlio, l'importo di € 1.700.00 mensili mentre gli ulteriori redditi prodotti dagli stessi - anche futuri ed occasionali, salve le eventuali ulteriori esigenze di mantenimento, previa integrazione dell'inventario - siano depositati mensilmente in un conto acceso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore e vincolato all'ordine dello stesso;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione, a tal fine onera la parte ricorrente della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano procedure esecutive nei suoi confronti;

l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^ lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura;

La presente sentenza dovrà essere notificata ai debitori e, a cura degli stessi, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.

Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Maria Acagnino

Così deciso in Catania, 9 maggio 2025

Il Giudice
dott.ssa Maria Acagnino

Il Presidente
dott. Roberto Cordio

